



CITTÀ DI CARPI


PRG 2000

ADOTTATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 247 DEL 21/7/2000
APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA PROVINCIALE N. 174 DEL 30/4/2002
ELABORATO AGGIORNATO E COORDINATO 02/15

VARIANTE SPECIFICA N. 42

*Ai sensi dell'art. 15, commi 4° e 7° della L. R. 47/78 e s. m.
e art. 41, comma 2°, lett. b) della L. R. 20/2000 e ss. mm.*

ADOZIONE CON DELIBERA CONSILIARE N. DEL
APPROVAZIONE CON DELIBERA CONSILIARE N. DEL



RELAZIONE TECNICA

ELABORAZIONE E STESURA A CURA
DEL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA

DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Norberto Carboni

RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO
Attilio Palladino

COLLABORATRICE
Antonella Magnani

Comune di Carpi

Variante Urbanistica N. 42

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

Variante specifica minore al P.R.G. Vigente redatta ai sensi dell'art. 15, commi 4° e 7° della L. R. 47/78 e s. m. e art. 41, comma 2°, lett. b) della L. R. 20/2000 e ss. mm.

Responsabile del procedimento:
Attilio Palladino

Dirigente del Settore A/9
Norberto Carboni

Collaboratrici:
Antonella Magnani

Carpi, novembre 2016

SOMMARIO

- **Premessa**
 - **Descrizione delle varianti**
 - **Allegati**
 - *ELABORATI CARTOGRAFICI DELLE VARIANTI*
 - *RICHIESTE PRIVATI.*
-

PREMESSA

Il presente provvedimento di variante, redatto seguendo la consolidata tipologia di modifica al P.R.G. vigente, rientra nelle procedure di adozione ed approvazione secondo i limiti e le prescrizioni dettate dall'art. 15 della L. r. 47/78 e s. m. ed integrazioni e come tale di esclusiva competenza del Consiglio Comunale.

La presente procedura di "revisione minima" del Piano Regolatore Generale Vigente, che avvia direttamente l'Amministrazione Comunale e/o a seguito di specifiche richieste avanzate da privati cittadini, società, associazioni, ecc., non apporterà modifiche alla struttura complessiva del Piano Regolatore stesso, ma si procederà a specifici adeguamenti, al fine di consentire di poter porre in essere ulteriori disposizioni condizioni in grado di avviare quelle politiche di programmazione comunale già stabilite dallo strumento urbanistico generale.

Il provvedimento in esame comporterà delle modifiche di tipo cartografico e normativo, nello specifico sono di seguito sintetizzati:

modifiche cartografiche:

- 1) modifica della destinazione d'uso di area pari a 4.500 mq circa ubicata a Fossoli, da *zona agricola periurbana art. 66 delle NTA* a *zona per Servizi di quartiere – Attrezzature di interesse comune – C – art. 74.07*;
- 2) modifica della destinazione d'uso di area pari a 6.700 mq. circa da *zona a servizi di quartiere – Verde Pubblico esistente e di progetto art. 74.09* a *Servizi generali – Attrezzature sportive art. 73.09*;

modifiche normative

- a. recepimento delle prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni di cui al documento tecnico approvato dalla Giunta Regionale con atto n. 1300 del 1 agosto 2016;
- b. stralcio della percentuale del 35% quale limite per specifiche destinazioni d'uso previste dall'art. 61 delle NTA del PRG vigente;
- c. disposizioni inerenti la realizzazione di strutture per l'allevamento, l'addestramento e la pensione per animali d'affezione;

DESCRIZIONE DELLE VARIANTI CARTOGRAFICHE

1) modifica della destinazione d'uso di area pari a 4.500 mq circa ubicata a Fossoli, da zona agricola periurbana art. 66 delle NTA a zona per Servizi di quartiere – Attrezzature di interesse comune – C – art. 74.07

In data 26 aprile 2016 prot. 22808 la sig. Carla Mazzieri, in qualità di rappresentante legale della Fondazione Casa dell'Albero ONLUS, ha presentato richiesta di variante al piano regolatore generale relativamente ad un'area ubicata in Fossoli di Carpi, Strada romana Nord 109, di cui al Fg 34 mapp. 55 del CT classificato dal PRG vigente parte a zona agricola periurbana e parte a zona per attrezzature di quartiere di interesse comune.

L'area sulla quale insiste anche un fabbricato è attualmente affittato alla Nazareno Cooperativa Sociale che ne fa uso a residenza protetta per ragazzi svantaggiati.

Poiché sull'area vengono svolte attività connesse alla destinazione per attrezzature di quartiere, la parte residua destinata ad agricola periurbana non permette l'utilizzo e comunque la possibilità di realizzare ulteriori strutture di pertinenza con i servizi svolti.

Al fine di rendere conforme l'intera area contraddistinta dalla particella 55 alla destinazione attualmente esercitata negli immobili esistenti viene richiesta la possibilità di modificare la parte residua dell'area da *zona agricola periurbana art. 66 delle NTA a zona per Servizi di quartiere – Attrezzature di interesse comune – C – disciplinata dall'art. 74.07*.

Pertanto, per rendere attuabile la possibilità di poter realizzare piccole strutture a servizio della casa protetta, si ritiene condivisibile la richiesta di modifica dell'area come da richiesta presentata da *zona agricola periurbana art. 66 delle NTA a zona per Servizi di quartiere – Attrezzature di interesse comune – C – art. 74.07*.

Si precisa al riguardo che l'area modificata e destinata ad attrezzature di quartiere rientra nella zona omogenea G ai sensi della L. r. 47/78 e s. m. ed integrazioni ed inoltre sull'area insiste parzialmente il vincolo di rispetto cimiteriale di cui si dovrà tenere conto in sede di utilizzo dell'area stessa.

2 - modifica della destinazione d'uso di area pari a 6.700 mq. circa da zona a servizi di quartiere – Verde Pubblico esistente e di progetto art. 74.09 a Servizi generali – Attrezzature sportive art. 73.09;

In data 5 luglio 2106 prot. 36332 è pervenuta una richiesta da parte di Matteo Casalgrandi in qualità di Presidente del Rugby Carpi ASD con la quale chiede di poter accorpate al campo della pista di atletica l'area laterale ubicata in prox di via dell'Industria.

Tale esigenza nasce dalla possibilità di poter attrezzare l'area e destinarla allo svolgimento di attività giovanili in simultanea ad eventi di più ampia portata da svolgersi nell'attigua pista di atletica.

Valutato che tale proposta permetterà di poter migliorare e gestire nel migliore dei modi l'attuale area verde non attrezzata, considerato peraltro che la modifica della destinazione dell'area da zona a servizi di quartiere – Verde Pubblico esistente e di progetto art. 74.09 a Servizi generali – Attrezzature sportive art. 73.09; avverrà comunque nell'ambito delle zone G secondo le disposizioni previste per le zone omogenee della L.r. 47/78 e s. m. si ritiene accoglibile la richiesta formulata.

MODIFICHE NORMATIVE

1) Recepimento delle prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni di cui al documento tecnico approvato dalla Giunta Regionale con atto n. 1300 del 1 agosto 2016

Nella seduta del 1 agosto 2016 la Giunta della Regione Emilia-Romagna con atto n. 1300 ha approvato le "Prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni con particolare riguardo alla pianificazione di emergenza, territoriale e urbanistica, ai sensi dell'art. 58 dell'Elaborato n. 7 (Norme di Attuazione) e dell'art. 22 dell'Elaborato n. 5 (Norme di Attuazione) del "Progetto di Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) e al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del Delta del fiume Po (PAI Delta)", adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po, con deliberazione n. 5 del 17/12/2015".

Le disposizioni sono da intendersi come prime indicazioni e indirizzi di carattere generale rivolte ai Comuni e agli Enti interessati nell'ambito dell'attuazione delle previsioni della pianificazione di emergenza, territoriale ed urbanistica e concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA)

Hanno validità nel periodo intercorrente tra la loro approvazione e l'emanazione delle disposizioni definitive, che avverrà dopo l'entrata in vigore del Titolo V e della Parte Terza del Progetto di Variante.

Le disposizioni sono state presentate ai Comuni e alle Province del distretto padano durante la seduta conclusiva della Conferenza Programmatica relativa al Progetto di Variante tenutasi il 29 luglio 2016 a Bologna e sono il frutto di un lavoro condiviso tra Autorità di bacino del fiume Po, Regione e Province.

Il testo, articolato in una parte generale e in 4 sezioni specifiche dedicate ai quattro ambiti territoriali esaminati nel PGRA (reticolo principale, reticolo secondario collinare-montano, reticolo secondario di pianura e aree costiere marine) risponde anche all'esigenza manifestata dai Comuni di avere indicazioni operative per l'applicazione delle misure di salvaguardia, nei procedimenti urbanistici ed edilizi, alle aree individuate nell'ambito delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del PGRA.

Esso costituisce una prima risposta considerata sufficientemente efficace in relazione ai livelli di pericolosità e di rischio individuati e introdotti dal Progetto di Variante in termini di misure di prevenzione.

Nello specifico le disposizioni che si riportano si riferiscono in particolare all'attuazione degli interventi sia urbanistici che edilizi nelle aree che rientrano nelle mappe di pericolosità e potenzialmente allagabili.

Pertanto nel rispetto delle aree perimetrate a pericolosità e potenzialmente allagabili, al fine di mettere in atto una serie di misure atte a ridurre la vulnerabilità delle persone, dei beni

e delle strutture esposte, si ritiene di prescrivere il rispetto delle disposizioni regionali e riportate ai punti 5.1 e 5.2, recependole all'interno delle norme tecniche di attuazione del PRG vigente con l'inserimento di uno specifico articolo, ossia:

art. 9 bis – limitazioni e prescrizioni in attuazione delle disposizioni di cui al Piano Gestione Rischio Alluvioni

la Giunta della Regione Emilia-Romagna con atto n. 1300 del 1 agosto 2016 ha approvato le prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni a seguito dell'adozione del progetto di variante al PAI adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po, con deliberazione n. 5 del 17/12/2015.

Pertanto in relazione alle caratteristiche di pericolosità e rischio descritte nelle aree perimetrate a pericolosità P3 e P2 dell'ambito Reticolo Secondario di Pianura, di cui alla cartografia di variante al PAI, si deve garantire l'applicazione:

- di misure di riduzione della vulnerabilità dei beni e delle strutture esposte, anche ai fini della tutela della vita umana;
- di misure volte al rispetto del principio dell'invarianza idraulica, finalizzate a salvaguardare la capacità ricettiva del sistema idrico e a contribuire alla difesa idraulica del territorio.

Le successive indicazioni operative vanno considerate per il rilascio dei titoli edilizi relativi ai seguenti interventi edilizi definiti ai sensi delle vigenti leggi:

- a) ristrutturazione edilizia;
- b) interventi di nuova costruzione;
- c) mutamento di destinazione d'uso con opere.

Nelle aree urbanizzabili/urbanizzate e da riqualificare soggette a POC/PUA ubicate nelle aree P3 e P2, nell'ambito della procedura di VALSAT di cui alla L.R. 20/2000 e s.m.i., la documentazione tecnica di supporto ai Piani operativi/attuativi deve comprendere uno studio idraulico adeguato a definire i limiti e gli accorgimenti da assumere per rendere l'intervento compatibile con le criticità rilevate, in base al tipo di pericolosità e al livello di esposizione locali.

Nell'ambito dei procedimenti inerenti richiesta/rilascio di permesso di costruire e/o segnalazione certificata di inizio attività, si riportano di seguito, a titolo di esempio e senza pretesa di esaustività, alcuni dei possibili accorgimenti che devono essere utilizzati per la mitigazione del rischio e che devono essere assunti in sede di progettazione al fine di garantire la compatibilità degli interventi con le condizioni di pericolosità di cui al quadro conoscitivo specifico di riferimento, demandando alle Amministrazioni Comunali la verifica del rispetto delle presenti indicazioni in sede di rilascio del titolo edilizio.

a. Misure per ridurre il danneggiamento dei beni e delle strutture:

a.1. la quota minima del primo piano utile degli edifici deve essere all'altezza sufficiente a ridurre la vulnerabilità del bene esposto ed adeguata al livello di pericolosità ed esposizione;

a.2. é da evitare la realizzazione di piani interrati o seminterrati, non dotati di sistemi di autoprotezione, quali ad esempio:

- le pareti perimetrali e il solaio di base siano realizzati a tenuta d'acqua;

- vengano previste scale/rampe interne di collegamento tra il piano dell'edificio potenzialmente allagabile e gli altri piani;
- gli impianti elettrici siano realizzati con accorgimenti tali da assicurare la continuità del funzionamento dell'impianto anche in caso di allagamento;
- le aperture siano a tenuta stagna e/o provviste di protezioni idonee;
- le rampe di accesso siano provviste di particolari accorgimenti tecnico-costruttivi (dossi, sistemi di paratie, etc);
- siano previsti sistemi di sollevamento delle acque da ubicarsi in condizioni di sicurezza idraulica.

Si precisa che in tali locali sono consentiti unicamente usi accessori alla funzione principale.

a.3. favorire il deflusso/assorbimento delle acque di esondazione, evitando interventi che ne comportino l'accumulo ovvero che comportino l'aggravio delle condizioni di pericolosità/rischio per le aree circostanti.

La documentazione tecnica di supporto alla procedura abilitativa deve comprendere una valutazione che consenta di definire gli accorgimenti da assumere per rendere l'intervento compatibile con le criticità idrauliche rilevate, in base al tipo di pericolosità e al livello di esposizione.

2 - Stralcio della percentuale del 35% quale limite per specifiche destinazioni d'uso previste dall'art. 61 delle NTA del PRG vigente.

A seguito di alcune disposizioni in tema di liberalizzazione delle attività economiche è stata effettuata una verifica di alcuni aspetti riferiti in particolare alla pianificazione in materia commerciale.

Nello specifico si è ritenuto essenziale verificare la percentuale d'uso del 35% stabilito dall'art. 61 comma 3, delle NTA del PRG vigente che limita l'insediamento di attività commerciali non alimentari, con quanto disposto dall'art. 1 del D.L. n. 1 del 2012, il quale ha previsto l'abrogazione delle norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché delle disposizioni di pianificazione e programmazione temporale con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, non adeguati, ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate.

ricadono nell'ambito delle limitazioni vietate (salvo la sussistenza di motivi imperativi d'interesse generale) non solo i piani commerciali che espressamente sanciscono il contingentamento numerico delle attività economiche, ma anche gli atti di programmazione che impongono "limiti territoriali" al loro insediamento (artt. 31, comma 1 e 34, comma 3 del D.L. 201/2011).

Il quadro normativo soprarichiamato dispone pertanto che siano eliminate le restrizioni all'esercizio di attività economiche, qualora dette restrizioni non siano giustificate da esigenze connesse alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ecc.

Così concepita, la pianificazione urbanistica comunale presenta una incompatibilità con la normativa sopravvenuta in materia di liberalizzazione e dunque si propone un intervento di adeguamento della disposizione normativa previsto dallo strumento di pianificazione poiché la limitazione d'uso al 35 % non è giustificata da esigenze a carattere generale.

Pertanto si propone di eliminare il comma riferito alla limitazione d'uso al 35% di alcune destinazioni d'uso ammissibili all'interno degli ambiti soggetti alle disposizioni di cui all'art. 61 comma 3.

3 - Disposizioni inerenti la realizzazione di strutture per l'allevamento, l'addestramento e la pensione per animali domestici.

Negli ultimi anni si osserva con maggiore frequenza alla presenza di animali da affezione nelle nostre case.

Per tale motivo l'A. C. le si è adoperata negli ultimi anni per individuare aree specifiche da destinare allo svago di questi animali, predisponendo aree attrezzate a sgambamento.

Tali aree attrezzate non risultano esaustive delle richieste che pervengono e finalizzate anche all'esercizio di allevamenti, di addestramento e pensionamento.

Per tale motivo si ritiene indispensabile introdurre delle specifiche indicazioni per dare risposta a tali richieste, prevedendo la possibilità di procedere alla realizzazione di specifiche strutture in particolare nelle zone agricole normali o periurbane.

In particolare si propone di integrare l'art. 65 - delle norme tecniche di attuazione con un ulteriore comma, nello specifico:

65.06 – *negli insediamenti rurali esistenti, nonché in presenza di edifici non più funzionalmente o giuridicamente adibiti ad attività rurale e/o ricondotto ad uso civile, è ammessa la possibilità di destinare tali strutture esistenti ad attività di allevamento, addestramento e pensione per animali domestici.*

L'attività dovrà essere svolta nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. 5/2005 e relative indicazioni tecniche in attuazione alla legge regionale emanate dalla Giunta Regionale.

Gli edifici esistenti e relative strutture da destinare all'esercizio di tali attività dovranno rispettare la distanza minima di 100 m. dalle aree urbanizzate e da urbanizzare nel centro capoluogo, di 100 m. dalle aree urbanizzate e da urbanizzare nei centri frazionali e di 50 m da altre residenze sparse.

Oltre agli edifici e/o annessi esistenti potranno essere realizzate delle strutture amovibili nel rispetto dei seguenti parametri:

Superficie minima d'intervento = 5.000 mq.

Uf = 0,02 mq/mq

Hmax strutture ricovero (box)= 3 m

Distanza dai confini di proprietà e di zona > 10 m.

Numero max di animali ammissibili n. 10

Le strutture esterne eventualmente destinate ad ospitare gli animali dovranno essere mascherate da barriere verdi e alberature utili a garantire il benessere animale tramite l'ombreggiatura.

Il rilascio del titolo edilizio ai fini della realizzazione dei box atti ad ospitare gli animali è subordinato alla presentazione di un atto unilaterale d'obbligo, supportato da idonea garanzia fideiussoria, registrato e trascritto con il quale il soggetto titolare dell'intervento si impegna alla rimozione delle strutture al termine dell'esercizio dell'attività, con restituzione dei terreni interessati alla normale attività agricola.

La richiesta del titolo edilizio dovrà essere accompagnata da specifica relazione acustica.

Ai fini della possibilità di svolgere tali attività utilizzando edifici esistenti e collocati su aree agricole periurbane, si procederà ad integrare l'art. 66 delle NTA con l'inserimento di ulteriore comma, nello specifico :



art. 66 agricole periurbane



comma 66.03 *indici urbanistici-ecologici*

strutture per l'allevamento, addestramento e pensione per cani:

vale quanto indicato dall'art. 65.06 per la voce di riferimento

ALLEGATI





Carpi
N. 0022808 del 26/04/2016 - Arrivo

06 01 - A9 - Pianificazione e sviluppo urbanistico-



03600520160022808A01

AL SIGNOR SINDACO DEL
COMUNE DI CARPI

OGGETTO: domanda di Variante parziale al P.R.G.

La sottoscritta Carla Mazzieri, nata a Modena il 24/09/1945 ed ivi residente in via
Ciro Menotti n. 172, C.F. MZZCRL45P64F257V, in qualità di rappresentante
legale della Fondazione Casa dell'Albero ONLUS – P.IVA02889200362 -
proprietaria del terreno e del fabbricato sito in Fossoli di Carpi, Strada Romana
Nord 109, cui al Foglio 34 Mappale 55 del Catasto Terreni (già casa parrocchiale
di Fossoli), classificato dal vigente PRG ai sensi dell'art.74 e dell'art.66 NTA ,

PREMESSO

- Che l'immobile è affittato alla Nazareno Cooperativa Sociale che ne fa uso
a residenza protetta per ragazzi svantaggiati;
- Che detta area è classificata, per una minor parte comprendente anche
l'edificio della ex-casa parrocchiale, come “ Attrezzature di quartiere di
interesse comune” ex-art.74.07 NTA, e per una maggior parte come “
Zone agricole periurbane” ex-art.66 NTA;
- Che tale classificazione ad area agricola non è coerente con l'uso storico
ed attuale degli immobili (casa e giardino), né giustificata funzionalmente,
né idonea alle esigenze dell'uso attuale a servizi;
- Che l'area è altresì interessata ed attraversata da un limite di rispetto
cimiteriale;
- Che anche una semplice implementazione delle strutture con pertinenze o
servizi di corredo, di cui facilmente si potrebbe aver bisogno, non è



03600520160022808A01

fattibile al momento attuale con tale zonizzazione nemmeno al di fuori del rispetto cimiteriale;

- Che comunque, visto il limite di rispetto cimiteriale, tale riprogrammazione della zona non sarebbe tale da consentire comunque cospicui incrementi di edificazione o volumetria;

con la presente

CHIEDE

che per detto terreno, con il relativo lotto di mq.4.510 di superficie catastale, sia modificata la normativa di PRG estendendo all'intera proprietà (mappale 55) la zonizzazione ex.art.74 NTA ovvero "Attrezzature di quartiere - Attrezzature di interesse comune C".

Fiducioso di benevola accettazione, porge distinti saluti.

Carpi, li 11 aprile 2016

In fede

**FONDAZIONE CASA DELL'ALBERO
ONLUS**
S.S. Romana Nord, 135
41012 FOSSOLI (MO)
Partita IVA 02889200362

Allegati:

- Estratto P.R.G. zonizzazione
- Estratto catastale

Carpi

N. 0022808 del 26/04/2016 - Arrivo



06 01- - A9 - Pianificazione e sviluppo urbanistico-



03600520160022808A01

FOGLIO 34 MAPP. 55

PRG - TAV. PS2-08



[Handwritten signature]



Prot. N.014 – 01/07/2016

Sig. Sindaco

Alberto Bellelli

Comune di Carpi

Ufficio Sport

OGGETTO: RICHIESTA INFORMAZIONI

Conclusa la prima nostra stagione sul campo comunale di rugby, siamo a confermare le impressioni positive di questo percorso.

Abbiamo raggiunto la notevole cifra di 156 tesserati nell'arco della stagione 2015/2016 e abbiamo molti progetti in essere per continuare a crescere. Purtroppo come sapevamo l'impianto difetta ancora di alcuni limiti che auspichiamo possano essere superati e che, in parte, avete come Amministrazione riportato nel piano di investimenti del prossimo triennio 2017-2020 condiviso con la Consulta dello sport.

A tal proposito sarebbe urgente per noi procedere all'accorpamento dello spazio ad ovest del campo attuale in modo rapido per risolvere alcuni problemi strutturali: riuscire ad ospitare in modo adeguato raduni giovanili, dare respiro al campo principale svolgendo allenamenti anche sul laterale, consentire la simultanea attività in tutta sicurezza tra il settore dei lanci della SG La Patria e le nostre attività.

Chiediamo pertanto quali tempi prevedete ci possano essere per questo importante step.

Ringraziandovi per la cortese collaborazione che ci state offrendo, porgo i miei più cordiali saluti.

Matteo Casalgrandi

Presidente Rugby Carpi ASD

Comune di Carpi - Protocollo n. 46316/2015 del 29/09/2015

Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme in tutte le sue componenti al documento informatico originale depositato agli atti presso il Comune di Carpi.



Prot. N.08 – 15/09/2015

Al sindaco di Carpi

Sig. Alberto Bellelli

c.c.

Ufficio sport

Sig. Euro Pulega

Presidente Consulta E sport e benessere

Sig. Nilo Diacci

Egregio sig. Sindaco,

come già indicato in nostra comunicazione al fine di completare l'importante lavoro di allestimento del campo da rugby presso la pista di atletica, chiediamo di valutare le seguenti opzioni :

1. Considerare di unire alla competenza del campo della pista di atletica il prato laterale (evidenziato in colore blu nell'immagine). Questo prato ci permetterebbe di organizzare maggiori eventi giovanili e per bambini. Inoltre potrebbe essere usato dagli adulti e risparmierebbe l'usura del campo principale. Non ci sono particolari opere da fare se non uno sfalcio costante e una recinzione dello stesso.



Comune di Carpi - Protocollo n. 46316/2015 del 29/09/2015

Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme in tutte le sue componenti al documento informatico originale depositato agli atti presso il Comune di Carpi.



2. Allestire indicazioni stradali con cartelli fissi dal casello autostradale in direzione del campo

Vi ringrazio per la costante attenzione.

Cordiali saluti,

Matteo Casalgrandi

Presidente Rugby Carpi ASD

Comune di Carpi - Protocollo n. 48667/2016 del 16/09/2016
Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme in tutte le sue componenti al documento informatico originale depositato agli atti presso il Comune di Carpi.